

NR. ____ DI REP.

DEL _____

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
GUARDIA DI FINANZA
CENTRO NAVALE

CODICE FISCALE 90011020592-----

LOTTO 1 CIG: 879988245A -----

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA-AMMINISTRATIVA VOLTO ALLA
STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA COMPRESIVO DI FORNITURA DI PARTI DI
RICAMBIO NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI MOTORI
ENDOTERMICI ENTROFUORIBORDO "MERCUISER" IN DOTAZIONE
A BORDO DELLE UU.NN. DIPENDENTI DALLA STAZIONE NAVALE
DI BARI NONCHE' PER I REPARTI DIPENDENTI ED EVENTUALI
UU.NN. IN TRANSITO PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 PER
UN IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DI € 420.000,00
(QUATTROCENTIVENTIMILA/00) OPERAZIONE NON IMPONIBILE
I.V.A. EX ART. 8 BIS DEL D.P.R. 633/72 E S.M.I.:----

-----TRA-----

-il Centro Navale Guardia di Finanza - Via Appia Lato
Napoli, 287/289 - 04023 Formia (LT), - C.F.
"90011020592",-----

----- E -----

la Soc. " _____ " con sede in Via [indirizzo
ufficiale completo] - P.I. [numero di partita IVA].

L'anno duemilaventidue, il giorno __ del mese
di _____, in Formia, nell'Ufficio del Capo Ufficio
Amministrazione, Via Appia - Lato Napoli, n.287/289,
avanti a me (Ufficiale Rogante dell'Ente), delegato
al ricevimento dei contratti nell'interesse
dell'Amministrazione della Guardia di Finanza nella
qualità di Ufficiale Rogante nominato con Decreto nr.
del __ _____, sono presenti: -----

-Colonnello della Guardia di Finanza Giovanni
D'Onorio De Meo nato il 01 Ottobre 1961 a Formia (LT)
e domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente
atto, in Formia (LT) presso la sede del Centro Navale
Guardia di Finanza il quale, in virtù dell'art. 97
del R.A.C.G.S approvato con R.D. 23.05.1924, n.827,
dell'art.6 del D.M. 14.12.2005, n.292 e art. 10 della
D.D. nr. 9000/2006 del Comandante Generale della
Guardia di Finanza, interviene in quest'atto quale
rappresentante del Centro Navale della Guardia di
Finanza;-----

- in collegamento telematico, il Sig. [nome e cognome]
nato a [luogo e provincia di nascita] il [data di
nascita], CF: [codice fiscale], identificato a mezzo

di carta di identità nr. _____ rilasciata in data _____ dal Comune di _____, nella sua qualità di "[funzione]" della Soc. "[forma giuridica ufficiale]" con sede in Via [indirizzo ufficiale completo] - P.I. [numero di partita IVA], giusta giusta "Documento di gara unico europeo" prodotto dalla società che costituisce parte integrante del presente atto (all. A).-----

----- **S i P r e m e t t e** -----

che l'Amministrazione, al fine di affidare l'appalto per la fornitura a richiesta e a quantità indeterminata, di attrezzatura tecnica per i nuclei sommozzatori del Corpo, sull'intero territorio nazionale, ha esperito una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60. comma 1, del D.lgs. 18.04.2016 nr. 50, per l'individuazione di idoneo operatore economico; -----

- che il bando di gara è stato pubblicato:-----

-> sulla G.U.U.E. numero [numero pubblicazione] del [data pubblicazione];-----

->sulla G.U.R.I. - 5^a Serie speciale - nr. [numero pubblicazione] del [data pubblicazione];-----

->su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura regionale;-----

->sul sito web della Guardia di Finanza;-----
che in data [data pubblicazione] i documenti di gara
erano disponibili elettronicamente mediante
l'utilizzo di un sistema telematico in modalità ASP
(Application Service Provider), sul portale Acquisti
in rete P.A, sul quale veniva predisposta
l'iniziativa nr. [numero iniziativa] attraverso la
quale gli operatori economici interessati potevano
inserire le proprie offerte;-----
> che le seguenti ditte (indicazione delle società
che hanno presentato offerta) hanno presentato, entro
i termini ivi previsti, un'offerta commerciale, nella
quale hanno, altresì, dichiarato di accettare le
condizioni di effettuazione del servizio previste dal
Capitolato Tecnico (all. B) all'uopo allegato;-----
> che la Commissione giudicatrice, con verbale datato
_____ (all. C) ha proposto di aggiudicare
l'appalto alla Soc. "[forma giuridica ufficiale]" con
sede in Via [indirizzo ufficiale completo] - P.I.
[numero di partita IVA], avendo la stessa presentato
l'offerta con il maggior ribasso, ai sensi dell' art.
95, , comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 -
Codice dei contratti pubblici (all. D).-----
Dovendo ora addivenire alla stipula di formale
contratto, le parti, della cui identità sono certo,

dopo aver rinunciato, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:-----

ART. 1: PREMESSA - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

ART. 2: DEFINIZIONI - Agli effetti del presente contratto, si intendono per:-----

Ente: il Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia, al quale compete, in via esclusiva, l'assunzione di impegni di spesa e negoziali nei confronti del Fornitore;-----

Fornitore: la Soc. "[forma giuridica ufficiale]" con sede in Via [indirizzo ufficiale completo] - P.I. [numero di partita IVA], sulla quale grava, in via esclusiva, la responsabilità della corretta esecuzione del contratto;-----

Fornitura: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di fornitura di parti di ricambio necessaria per il funzionamento dei motori endotermici entrofuoribordo "mercruiser" in dotazione a bordo delle UU.NN. dipendenti dalla Stazione Navale di Bari nonché per i Reparti dipendenti ed eventuali UU.NN. in transito per il triennio 2021-2022-2023

REPARTO: la Stazione Navale di Bari, Reparti

dipendenti e unità navali in transito-----

ART. 3: OGGETTO DEL CONTRATTO -----

Il Colonnello della Guardia di Finanza Giovanni D'Onorio De Meo, nell'accennata qualità, affida al Sig. [nome, cognome] nato a [luogo e provincia di nascita] il [data di nascita], CF: [codice fiscale] nella sua qualità di "[funzione]", che accetta, in nome e per conto della Società rappresentata, l'esecuzione del "servizio", come sopra descritto, ai prezzi offerti nella proposta commerciale formulata dalla prefata società (all. D), che firmata dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega al presente contratto per formarne parte integrante. -----

ART. 4: VALORE DEL CONTRATTO - Il Fornitore si obbliga

a soddisfare le richieste dell'Ente fino ad un importo massimo presunto, per l'intero triennio, di € 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) operazione non imponibile I.V.A. ex art.8 bis del D.P.R. 633/1972 la cui spesa è da suddividere per i seguenti esercizi finanziari di € 160.000,00 (centosessantamila/00) per l'anno 2022 - di € 160.000,00 (centosessantamila/00) per l'anno 2023 e di 160.000,00 (centosessantamila/00) per l'anno 2024 e, comunque, entro e non oltre il 30.11.2024.-----

Il presente contratto definisce unicamente le

condizioni giuridiche ed economiche applicabili ai servizi commissionati dall'Ente con formale richiesta. Con la stipula del presente atto, il Fornitore si obbliga all'esecuzione delle commesse richieste dall'Ente per le quali sia stata attestata la copertura finanziaria. L'importo previsto dal presente atto costituisce, in ogni caso, un limite massimo oltre il quale l'Ente non riconoscerà alcuna spesa, per cui è onere del Fornitore verificare che tale limite non sia superato. D'altra parte, l'Ente non garantisce in alcun modo il raggiungimento del limite massimo di spesa né l'emissione di quantitativi minimi di commesse, per cui il Fornitore non potrà accampare pretese di sorta qualora, durante il periodo di validità del presente atto, i servizi e/o le forniture effettivamente commissionate fossero inferiori al valore presunto. L'Ente può variare discrezionalmente in diminuzione il limite di spesa, fissando, durante la vigenza del contratto, un importo massimo diverso, al quale il Fornitore è tenuto ad adeguarsi,-----

ART. 5: CONDIZIONI ECONOMICHE E REVISIONE PREZZI - Il Fornitore si obbliga ad applicare all'esecuzione del servizio richiesto dall'Amministrazione lo sconto commerciale praticato sul costo orario del servizio

e sul listino prezzi in vigore (all. D), da intendersi comprensivi di qualsiasi prestazione necessaria e propedeutica all'esecuzione della commessa in conformità al Capitolato tecnico (all. B). Tali prezzi devono, altresì, intendersi invariabili per tutta la durata del contratto e comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altro onere di legge e di qualsiasi eventualità e circostanza che il Fornitore non abbia tenuto presente.-----

ART. 6: EFFICACIA DEL CONTRATTO - Il presente contratto sarà definitivamente efficace dal giorno successivo a quello di ricezione della lettera trasmessa a mezzo P.E.C., con la quale verrà comunicata sua approvazione nei modi di legge ed avrà scadenza.-----

In caso di preminenti ragioni di pubblico interesse, l'Ente può recedere anticipatamente dal contratto, con comunicazione al Fornitore debitamente motivata e con salvezza del pagamento delle forniture già eseguite.-----

ART. 7: RINNOVO E PROROGA TECNICA - L'Ente, ex art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, potrà modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle

procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. -----

ART. 8: MODALITA' DEL SERVIZIO E TEMPI DI ESECUZIONE

Il Fornitore si impegna ad effettuare la commessa con le modalità e nel rispetto delle specifiche e della tempistica disciplinate precisamente dal punto 2.8 al punto 3 del Capitolato Tecnico (all.to "B")-----

ART. 9: FORZA MAGGIORE - Il Fornitore ha l'obbligo di eseguire la commessa nel rispetto dei tempi indicati al precedente articolo ed in conformità a quanto disciplinato dal Capitolato Tecnico (all. B). Ove dovessero verificarsi cause di forza maggiore, di impedimento alla regolare esecuzione del servizio (ad es. scioperi, alluvioni, incendi ed altre cause non ascrivibili a fatto dolosi o colposi del Fornitore), il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Ente, a mezzo P.E.C., indicando dettagliatamente i motivi ostativi all'esecuzione dell'ordine, nel momento stesso in cui si verifica o ha conoscenza dell'impedimento, incorrendo, in caso di intempestivo inoltro della comunicazione, nell'applicazione delle penali. In difetto di tale avviso non potranno tali

cause essere in seguito invocate come forza maggiore per giustificare il ritardo ed escludere l'applicazione delle penalità. In caso di richieste del Fornitore, l'Ente potrà prorogare i termini di esecuzione, sempre che le esigenze della commessa lo consentano e le ragioni addotte siano ritenute valide. Non sarà tenuto conto delle domande di proroga presentate dopo la scadenza dei termini prescritti.-

ART. 10: INADEMPIMENTO DA RITARDO - Il Fornitore, nel caso in cui non rispetti i termini indicati all'art. 8, sarà considerato inadempiente già in occasione del primo giorno di ritardo senza che abbia preventivamente comunicato impedimenti dovuti a forza maggiore secondo le modalità previste dal precedente articolo. Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penalità pari allo 1% del valore della commessa commissionata, con decurtazione dell'importo così determinato dal pagamento della fattura relativa al mese di riferimento. E' sempre fatto salvo il ricorso all'esecuzione in danno, con addebito al Fornitore delle maggiori spese sostenute per l'affidamento ad operatore terzo.-----
Deve considerarsi inadempimento anche l'esecuzione dell'ordine in modo parziale o difforme dalle indicazioni fornite dall'Ente, in tal caso le

penalità da applicare verranno calcolate fino al giorno in cui la prestazione verrà eseguita in conformità a quanto richiesto. -----

L'applicazione delle penalità sarà anticipata da comunicazione formale dell'Ente. Avverso il provvedimento di applicazione delle penalità, il Fornitore può presentare motivato ricorso entro 7 (sette) giorni a decorrere dalla data di avvenuta notifica dello stesso.-----

Le penalità non potranno superare il 10% del valore del contratto. Ove le penalità complessivamente applicate raggiungessero il 10% del valore dell'intero contratto, l'Ente disporrà risoluzione del presente atto, con successivo incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 15. Anche ove tale limite non sia raggiunto, l'Ente può, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, tali da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, procedere alla risoluzione del contratto. E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la Società inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. E' fatto salvo, per l'Amministrazione, l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del danno patito dalla stessa.-----

ART. 11: RESPONSABILITA' CIVILI, PENALI E

AMMINISTRATIVE - L'accettazione della fornitura non esonera il Fornitore da difetti e vizi occulti non immediatamente rilevati o rilevabili, che si manifestino solo in data successiva alla consegna. Il Fornitore risponde civilmente di ogni danno a persone o cose verificatisi per vizi dipendenti dalla fornitura di prodotto con caratteristiche difformi da quello richiesto, restando a proprio esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Il Fornitore assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o da altra tutela di legge, spettanti a terzi. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Ente, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei soggetti di cui all'art. 5 del D.lgs. 08/06/2001 n. 231, di sospendere cautelativamente il contratto. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Se la responsabilità penale venisse accertata dopo la scadenza del contratto, la controparte è tenuta a corrispondere all'Ente una penale pari al 10% del valore dell'intero contratto.-----

ART. 12: VERIFICHE DI CONFORMITA' - La fornitura

effettuata sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del personale del Corpo all'uopo nominati al fine di appurare che la stessa corrisponda, per quantità e qualità, a quella richiesta e che la commessa sia eseguita in conformità alle prescrizioni del presente contratto, del Capitolato tecnico (all. B) e di tutte le norme vigenti in materia. -----

In presenza di difformità tra il materiale richiesto e quello fornito, la fornitura sarà:-----

- rifiutata con contestuale intimazione a provvedere alla consegna di materiale conforme all'ordine di acquisto;-----

- sottoposta all'applicazione delle penalità per ritardata consegna.-----

Qualora, a seguito della diffida, la fornitura presentata in consegna dovesse risultare ancora difforme da quella richiesta, l'ordine sarà definitivamente rifiutato, con ricorso alla procedura della fornitura in danno di cui all'art. 10.-----

ART. 13: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Mensilmente il Fornitore dovrà emettere fattura elettronica come da D.M. 3 aprile 2013 n. 55, intestata al Centro Navale Formia (codice univoco ufficio: VXPIBB, nonché un documento riepilogativo di tutte le forniture effettuate. Sulla fattura dovrà essere

obbligatoriamente riportato il riferimento al Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Lotto 1 CIG - 9095035450) senza il quale non potrà avvenirne la liquidazione. Ogni fattura dovrà riportare il riepilogo di tutti le commesse effettuate nel corso dei due mesi precedenti.-----

Il pagamento della fattura è, altresì, subordinato all'esito positivo delle verifiche propedeutiche all'accertamento della regolarità contributiva del Fornitore (D.M. Ministero del Lavoro 24.10.2007 in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva), nonché dell'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi di versamento conseguenti alla notifica di una o più cartelle di pagamento (D.M. Ministero dell'Economia 18 gennaio 2008, n. 40). -----

Il pagamento verrà disposto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura, mediante ordinativo di pagamento su c.c. postale o bancario dedicato alle forniture pubbliche, di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.. Sono a carico del Fornitore anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme dovute.-

ART. 14: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - In

ottemperanza alla Legge 13.08.2010, nr.136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici", il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge citata al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.-----

In particolare le transazioni su conto corrente dedicato potranno essere effettuate esclusivamente dai Procuratori del Fornitore formalmente comunicati all'Ente. L'Ente verificherà in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte del Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il Fornitore non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della suindicata Legge, avrebbe luogo la risoluzione del diritto del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.-----

ART. 15: CAUZIONE - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, il Fornitore ha presentato cauzione di € [importo cauzione], giusta polizza fideiussoria nr. [numero polizza] rilasciata in data [data emissione polizza] da [Soggetto che ha rilasciato la polizza], che l'Ente

potrà escutere per il ristoro delle spese che siano addebitabili al Fornitore nonché per il risarcimento dei danni dallo stesso provocati. In tal caso, la cauzione dovrà essere reintegrata. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, con l'integrale esecuzione del contratto. Qualora la cauzione dovesse scadere prima di detto termine dovrà essere prorogata.-----

ART. 16: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., fermo il ricorso preventivo al tentativo di transazione ed accordo bonario, ai sensi degli artt. 208 e 206 D.lgs. 50/2016.-----

ART. 17: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO - Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e salariale previsto dalla contrattazione collettiva di settore. L'Ente si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente denunci l'inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il

Fornitore ha regolarizzato la propria posizione, senza che lo stesso possa pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. Il Fornitore è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità contributiva, certificato dall'acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento. Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto competente per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 5/10/2010 nr. 207.-----

ART. 18: SUBAPPALTO - Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2006, non avendo/avendo il Fornitore in sede di offerta fatto espressa richiesta di autorizzazione al subappalto, è fatto divieto di dare in subappalto, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del presente atto. E' altresì vietata la cessione del contratto. Ogni atto di cessione è nullo.-----

ART. 19: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DEL FORNITORE - Il Fornitore dichiara di non aver conferito alcun incarico o di avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni,

abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza. Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi risolto ed il Fornitore è tenuto a restituire ogni corrispettivo eventualmente ricevuto.-----

ART. 20: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, il presente atto deve ritenersi risolutivamente condizionato alla sopravvenienza di apposita convenzione Consip, a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, avente ad oggetto il medesimo servizio. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo al Fornitore, di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo le stesse condizioni di fornitura previste nella convenzione Consip. Parimenti, determinano risoluzione di diritto del contratto:-----

- l'applicazione di alcuna delle misure di prevenzione antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016;----
- la condanna con sentenza passata in giudicato per reati valutati gravi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016;-----
- la cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale a carico

del Fornitore;-----
il raggiungimento di un importo complessivo delle
penalità applicate secondo i criteri richiamati
(ritardi, difformità quantitative e qualitative etc.)
pari al 10% del valore del contratto;-----
-l'acquisizione, per due volte successive, del
Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito
irregolare;-----
-la formale contestazione, da parte di questo Ente,
di tre diverse violazioni contrattuali in un periodo
di 30 giorni. In tale ipotesi, l'Amministrazione
comuniccherà la risoluzione del contratto con semplice
atto unilaterale recettizio.-----

ART. 21: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Le tasse di
bollo e di registro, Erario e spese varie (comprese
le spese postali) ed ogni altro onere fiscale presente
o futuro comunque inerenti il presente atto, sono a
carico del Fornitore. Ai fini dell'imposta di
Registro, le parti chiedono la registrazione a tassa
fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,
nr. 131.-----

ART. 22: TRATTAMENTO DATI - Il Fornitore dichiara di
consentire il trattamento dei dati personali da parte
dell'Ente, ai sensi del GDPR Regolamento (UE) n.
2016/679, per le finalità connesse all'esecuzione del

presente contratto. Il Fornitore ha, altresì, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente contratto, quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.-----

ART. 23: DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio in Via *[indirizzo ufficiale completo]* ed indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) *[indirizzo posta elettronica certificata]*, ove è convenuto che possono essergli notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il contratto stesso. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Ente ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a suo carico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza. -----

ART. 24: RINVIO - Per tutto quanto non specificato e contemplato nel presente atto si fa rinvio:-----
al Capitolato Tecnico (all. "B");-----
al Capitolato Generale d' Oneri del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. nr. 181 del 24.10.2014;-----
alla Legge ed al Regolamento di Contabilità Generale dello Stato Regio Decreto 23.05.1924 n°827 ;-----
-al D.M. Ministero dell'Economia 14/12/2005 n. 292 "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza";-----
al D.lgs. 18.04.2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";-----
-al D.lgs. nr. 81/2008;-----
-al D.lgs. 06.09.2011 nr. 159 "Codice Antimafia";---
-alla legge 6 novembre 2012, n. 190;-----
-al Codice Civile.-----

ART. 25: DISPOSIZIONI FINALI - Il presente contratto mentre vincola fin d'ora il Fornitore, non obbligherà l'Ente se non dopo l'intervenuta approvazione nei modi di legge.-----

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, compresi gli allegati, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, su nr. 22 pagine a video, di cui ho dato

lettura alle parti, le quali - da me interpellate -
l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro
volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia
presenza, previa accertamento delle identità
personali, come di seguito specificato:-----

- il Sig. [nome e cognome] mediante l'apposizione
della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.lgs.
07.03.2005, nr. 82 Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD);-----

- il Capo Ufficio Amministrazione - Tenente
Colonnello Giovanni D'Onorio De Meo mediante
l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.
24, del D.lgs. 07.03.2005, nr. 82 Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD),-----

verificate a mia cura ai sensi dell'art. 14 del
D.P.C.M. 22.02.2013.-----

In presenza delle parti, io Ufficiale Rogante ho
firmato il presente documento informatico con firma
digitale.-----

PER L'ENTE

PER IL FORNITORE

L'UFFICIALE ROGANTE